



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

**REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE
DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI
PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI
COMITATO PROVINCIALE PER IL TERRITORIO (CPT)**

n. 70

**Approvato con deliberazione del Presidente della Provincia
nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale ex art.1, comma 82, L. 56/2014
Atto n.1 del 14/07/2014**

REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI
PREVISTI DA LEGGE REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO
DI FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

COMITATO PROVINCIALE PER IL TERRITORIO

Art. 1
(Finalità)

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.4, comma 1, del Regolamento Regionale 4 dicembre 2004, n.11, individua gli organismi collegiali previsti da Leggi Regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli Enti Locali, dei quali la Provincia di Ascoli Piceno dispone la soppressione, sulla base di quanto disposto dall'art.3, comma 5, della L.R. n.7/2003.

Art. 2
(Organismi Collegiali Soppressi)

E' soppresso il "Comitato Provinciale per il Territorio", istituito ai sensi dell'art.55, della Legge Regionale n.34/1992.

Ai sensi del comma 2, dell'art.4 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2004, n.11, per lo svolgimento delle relative funzioni, l'Ente si avvale della struttura organizzativa competente.

Art. 3
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione del Presidente della Provincia, nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale ex art.1, comma 82 della Legge n.56/2014, di approvazione del presente Regolamento.

Art. 4
(Pubblicazione)

La deliberazione del Presidente della Provincia nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale che adotta il presente Regolamento è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ex art.3, comma 7, della Legge Regionale n.7/2003.